

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 15 FEB. 2000

ADDI' 15 FEB. 2000 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
ALEANDRI	Livio	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATI	Matteo	"	MARRONI	Angiolo	"
BONADONNA	Salvatore	"	META	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
DONATO	Pasquale	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
..... OMISSIS

ASSENTI: BADALONI - BONADONNA - DONATO - HERMANIN

DELIBERAZIONE N° 354

OGGETTO: Autorizzazione ai sensi dell'art. 4 della L.R. 31.12.1987, n. 64 - Casa di cura privata "Don Carlo Gnocchi", sita in Roma - Via Marsciallo Caviglia, 30.



Autorizzazione ai sensi dell'art. 4 della L.R. 31.12.1987, n. 64 -
Casa di cura privata "DON CARLO GNOCCHI", sita in Roma - Via
Maresciallo Caviglia, 30.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alla Salvaguardia e cura della Salute;

VISTA la legge regionale 31.12.1987, n. 64, concernente
"norme per l'autorizzazione, la vigilanza e le
convenzioni con le case di cura private";

VISTO in particolare l'art. 4 della citata Legge
riguardante la emanazione da parte della Giunta
Regionale, del provvedimento di autorizzazione e
caratterizzazione tipologica;

TENUTO CONTO della nota dell'Assessorato Salvaguardia e Cura
della Salute del 9.01.96 prot. 179, trasmessa alle
Aziende USL;

PRESO ATTO della propria deliberazione del 16.03.1990, n. 1865,
concernente la dichiarazione di accoglibilità della
domanda di apertura di una casa di cura, sita in Via
Maresciallo Caviglia, 30 da parte della Fondazione Pro
Juventute Don Carlo Gnocchi, ai sensi dell'art. 4 della
L.R. 64/87;

PRESO ATTO, altresì della richiesta di trasformazione di 30 posti
letto, autorizzati ex art. 26 legge 833/78 del
11.11.1996 della stessa Fondazione, nonché della nota
del 13.03.1997, prot. n. 2760 dell'Assessorato
Salvaguardia e Cura della Salute;

VISTE le seguenti note relative alla predetta richiesta:
- 17.03.1997, prot. n. 1630 dell'Assessorato Politiche
per la Qualità della Vita, con la quale veniva espresso
parere favorevole alla trasformazione;
- 8.01.1998, prot. n. 133/SISP/C della Azienda USL
ROMA E;
- 24.03.1998, prot. n. 2353 dell'Assessorato
Salvaguardia e Cura della Salute;

VISTA la nota del 30.11.1999, prot. n. 8803 della
"Fondazione Don Carlo Gnocchi - ONLUS", con la quale
veniva rinnovata alla Regione la richiesta di
trasformazione dei 30 posti letto, autorizzati ex art.
26 legge 833/78;



- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica, del 14.1.1997, concernente l'approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento, e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività da parte delle strutture pubbliche e private;
- VISTO il D.Lgs. 12.06.1999, n. 229, recante norme per la razionalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi dell'art. 1 della Legge 30.11.1998, n. 419;
- VISTO il nulla osta del Commissario Straordinario della Azienda USL ROMA E, di cui alla deliberazione del 20.12.1999, n. 685, trasmessa con nota del 17.01.2000, prot. n. A.241 da parte del Dipartimento di Prevenzione - U.O. Igiene e Sanità Pubblica - corredata della domanda del Direttore del Centro "S. Maria della Pace" della "Fondazione Don Carlo Gnocchi - ONLUS", dei pareri del Dipartimento di Prevenzione - Unità Organizzativa Igiene e Sanità Pubblica del 5.11.1999, della Unità Organizzativa S.Pre.S.A.L. del 17.11.1999 e del Dipartimento Assistenza Ospedaliera del 28.10.1999 della Azienda USL ROMA E e della documentazione relativa alla casa di cura, con particolare riferimento, alla relazione tecnico-sanitaria, alle tavole planimetriche (n. 8), all'elenco del personale, al regolamento interno della casa di cura, alla dotazione delle attrezzature, alla certificazione relativa alla nomina del Direttore Sanitario, nonché dell'elenco documentazione relativa alla casa di cura e del protocollo ispettivo del 16.09.1999, predisposti dalla Azienda;
- VISTA la Circolare dell'Assessorato alla Salvaguardia e Cura della Salute n. 15 del 27.4.1998, prot. n. 925 Sett/53.I, concernente - Linee guida per l'applicazione del D.P.R. 22.9.1994, n. 425 "Regolamento recante disciplina dei provvedimenti di autorizzazione all'abitabilità, di collaudo statico e di iscrizione al catasto" (G.U. 1.7.1994, n. 152);
- PRESO ATTO che la Azienda USL ha accertato l'idoneità della casa di cura, dal punto di vista strutturale, igienico-sanitario e tecnico-organizzativo, nonché la sua compatibilità con la struttura sanitaria esistente;
- VISTA, altresì, la seguente documentazione:
- Atto di Deposito del 9.04.1998, relativo allo Statuto della Fondazione;
- Atto di delega dell'8.10.1997 di Mons. Angelo Bazzari al Dott. Salvatore Provenza;



- Modello di pagamento tasse, imposte, sanzioni del Ministero delle Finanze, concernente il versamento all'Ufficio Registro Demanio di Roma da parte della Fondazione Don Gnocchi - Onlus della tassa, presentato a dimostrazione della concessione in uso della struttura in questione, ad integrazione della documentazione trasmessa dalla Azienda USL;

- Nota della Fondazione del 28.01.2000, con la quale è stata trasmessa ulteriore documentazione, relativa alla Direzione Sanitaria della casa di cura, che è stata affidata al Prof. Dante Costanzo, nominato responsabile del raggruppamento con rapporto di lavoro di dipendenza a tempo definito;

VISTA dichiarazione del 19.01.2000 del Direttore del Centro "S. Maria della Pace" della "Fondazione Don Carlo Gnocchi - ONLUS", relativa alla esenzione dalla tassa sulle concessioni regionali;

RITENUTO, in conformità al nullaosta del Commissario Straordinario della Azienda USL ROMA E e alla documentazione dallo stesso trasmessa al riguardo, a seguito di istruttoria della Azienda stessa, di poter provvedere al rilascio della autorizzazione della casa di cura privata "Don Carlo Gnocchi" per l'esercizio delle attività, con la caratterizzazione tipologica: INDIRIZZO SPECIFICO RIABILITATIVO per la capacità ricettiva complessiva di 30 posti letto (+ 1 di isolamento temporaneo), con annessi ambulatori;

VISTA la Legge 127 del 15.5.1997, art. 17;

all'unanimità,

DELIBERA

Sulla base di quanto riportato in premessa, che integralmente richiama:

1) Di autorizzare, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 64/87, la Casa di Cura privata "Don Carlo Gnocchi", sita in in Roma - Via Maresciallo Caviglia, 30 - gestita dalla "Fondazione Don Carlo Gnocchi - ONLUS", con sede legale in Roma - Via Maresciallo Caviglia, 30 - codice fiscale n. 04793650583 - rappresentata da Mons. Angelo Bazzari, nato a Pecorara (PC) il 28.02.1943 - in qualità di Presidente e Legale Rappresentante - in conformità al nullaosta del Commissario Straordinario della Azienda USL ROMA E, corredato della documentazione dallo stesso trasmessa al riguardo, a seguito di istruttoria della Azienda stessa, di cui in premessa, come segue:



TIPOLOGIA : INDIRIZZO SPECIFICO RIABILITATIVO

POSTI LETTO COMPLESSIVI: N. 30 (+ 1 p.l. per isolamento temporaneo)

Articolati in un raggruppamento e una Unità di degenza:

RAGGRUPPAMENTO RIABILITATIVO per 30 p.l. (+ 1 di isolamento ubicato al secondo piano dell'edificio G):

- Unità Funzionale di degenza di riabilitazione motoria post-acuzie n. 30 posti letto (ubicati al secondo piano dell'edificio G)

SERVIZI UTILIZZABILI ANCHE AMBULATORIALMENTE PER PAZIENTI ESTERNI:

a) SERVIZI DI DIAGNOSI E CURA:

- Laboratorio analisi;
- Diagnostica radiologica;
- Fisiocinesiterapia;

b) ALTRI SERVIZI:

- Fisiopatologia cardiovascolare;
- Fisiopatologia respiratoria;

c) STUDI MEDICI SPECIALISTICI

- fisiatria

SERVIZI GENERALI ASSICURATI TRAMITE CONTRATTI CON DITTE ESTERNE - IN COMUNE CON LA STRUTTURA EX ART. 26 LEGGE 833/78 (già autorizzata con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 763/96):

- Cucina
- Lavanderia;
- Disinfezione, disinfestazione e derattizzazione;
- Smaltimento rifiuti speciali;

ALTRI SERVIZI - IN COMUNE CON LA STRUTTURA EX ART. 26 LEGGE 833/78:

- Portineria;
- Servizi amministrativi;
- Servizio mortuario;
- Centrale termica, generatore, impianto di condizionamento;
- Magazzini, deposito per lo stoccaggio dei rifiuti speciali e delle bombole di ossigeno;
- Spogliatoi, docce e bagni per il personale paramedico;

2) Di prendere atto, che ai fini dell'approvvigionamento del sangue la casa di cura risulta collegata con il C.T. dell'Ospedale "S. Spirito";

3) Di prendere atto, che le funzioni di Direttore Sanitario della Casa di Cura privata "Don Carlo Gnocchi", vengono svolte dal Dott. Dante Costanzo, nato a Verona il 2.05.1920, che ricopre l'incarico di responsabile di raggruppamento con rapporto di lavoro dipendente a tempo



definito - ai sensi dell'art. 28 della L.R. 64/87, comma 2. lettera c) - che ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di incompatibilità in base alla normativa vigente, cui spettano i compiti stabiliti dall'art. 29 della stessa legge e, comunque, previsti dalla normativa vigente; la Azienda USL ROMA E deve vigilare al riguardo;

4) Di prendere atto che:

a) formano oggetto della presente deliberazione gli spazi indicati che risultano contraddistinti nelle tavole planimetriche, come casa di cura;

b) saranno oggetto di separata autorizzazione - previa specifica istruttoria della Azienda USL e valutazione da parte del Settore competente dell'Assessorato Salvaguardia e Cura della Salute - gli spazi relativi alla struttura ex art. 26 L. 833/78, la cui autorizzazione deve essere adeguata per effetto della trasformazione di cui al presente provvedimento;

5) Di disporre che:

- eventuali variazioni della tipologia della struttura, del titolare della gestione, del Direttore Sanitario, dei locali per ampliamento o trasformazione, nonché del tipo delle attività Sanitarie, di ricovero o ambulatoriali, dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Regione;

- la denominazione della casa di cura privata deve essere sempre preceduta o seguita dalla specificazione "CASA DI CURA PRIVATA";

- è vietato cedere a qualsiasi titolo locali compresi nella planimetria, facente parte della presente autorizzazione (art. 4 comma 10 e art. 6 comma 1 L.R. 64/87);

- la casa di cura è tenuta al rispetto della normativa nazionale e regionale nella organizzazione e nell'esercizio della propria attività autorizzata;

- venga indicato dalla Azienda USL l'organico minimo numerico del personale, medico e non medico, distinto per qualifica, separatamente previsto per le attività di ricovero e per quelle ambulatoriali;

- la Azienda USL competente per territorio, deve provvedere alla verifica dei requisiti del personale sanitario;

- in particolare per i responsabili dei servizi di diagnosi e cura la Azienda USL deve prendere atto formalmente, previa verifica del possesso dei requisiti in relazione all'incarico ricoperto, avendo cura di inviare copia dell'atto stesso per conoscenza all'Assessorato Salvaguardia e cura della salute;



- la Azienda USL deve altresì provvedere alla vigilanza della casa di cura sulla osservanza della normativa vigente e sulla persistenza dei requisiti in base ai quali è concessa la presente autorizzazione, fatto salvo l'adeguamento degli stessi alla normativa nazionale e regionale che sarà emanata in materia.

6) Di prendere atto che fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento autorizzativo i seguenti documenti approvati dalla predetta Azienda:

- deliberazione Commissario Straordinario Azienda USL ROMA E (all. 1)
- planimetria (n. 8 tavole planimetriche) (all. 2)
- relazione tecnico-sanitaria (all. 3)
- regolamento interno (all. 4)
- elenco delle attrezzature (all. 5)
- *elenco del personale* (all. 6) *Rui*

La presente autorizzazione fa decadere qualunque altra eventuale autorizzazione per attività sanitarie di degenza o ambulatoriali in precedenza concesse, ad eccezione, provvisoriamente, della autorizzazione di cui è in possesso la struttura per l'esercizio dell'attività ex art. 26 L. 833/78 (comunque per una capacità ricettiva complessiva non superiore a 55 posti letto), nelle more del rilascio della specifica autorizzazione, secondo quanto previsto al precedente punto 4), lettera b).

Omissioni ovvero errori materiali dovranno essere segnalati ai fini della loro rettifica, dalla AUSL competente per territorio ovvero dalla casa di cura tramite la stessa AUSL entro e non oltre 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento.

La presente autorizzazione, viene rilasciata fatti salvi i diritti di terzi, nonché il rispetto della normativa vigente in materia edilizia, urbanistica, ambientale e archeologica.

Dall'autorizzazione, oggetto del presente provvedimento, non deriva alla casa di cura l'automatico diritto all'accREDITAMENTO con il Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi del D.Lgs. 502/92 art. 8 e successive modificazioni e integrazioni.

La casa di cura privata "Don Carlo Gnocchi", è comunque tenuta agli eventuali adeguamenti per l'esercizio dell'attività sanitaria derivanti dalla applicazione delle disposizioni contenute nel D.P.R. del 14.1.1977 e dalle successive modifiche e integrazioni anche a livello regionale.

La presente autorizzazione non è soggetta al controllo ai sensi dell'art. 17 della Legge n. 127 del 15.5.97.

MG31010

IL VICE PRESIDENTE: F.to Lionello COSENTINO

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Saverio GUCCIONE



24 FEB. 2000